

**“Articolo 22
(Interpretazione autentica dell’articolo 3, comma 4 della l.r. 5/2001)**

1. L’articolo 3, comma 4, primo capoverso della l.r. 5/2001 si interpreta nel senso che i componenti del Comitato, concluso il periodo del loro mandato, restano in carica per l’ordinaria amministrazione sino alla prima seduta utile del nuovo organismo o, se precedente, non oltre la data di presentazione del proprio rendiconto finanziario di chiusura. I componenti del nuovo Comitato, ancorché eletti dal Consiglio regionale – Assemblea legislativa, entrano in carica dalla data di prima convocazione del medesimo, ovvero dalla data, se precedente, di presentazione del rendiconto finanziario di chiusura da parte del Comitato uscente”.

(5) Comma così modificato dall’articolo 1 della l.r. 35/2007.

(6) Comma così modificato dall’articolo 1 della l.r. 35/2007.

(7) Rubrica così sostituita dall’articolo 21, comma 1, della l.r. 14/2008.

(8) Comma così sostituito dall’articolo 21, comma 2, della l.r. 14/2008. I commi 2 e 3 dell’articolo 11 della l.r. 5/2001 sono sostituiti dai commi 2, 3 e 4, così come previsto dall’articolo 21, comma 2, della l.r. 14/2008.

(9) Comma così sostituito dall’articolo 21, comma 2, della l.r. 14/2008. Si veda nota 8).

(10) Comma aggiunto dall’articolo 21, comma 2, della l.r. 14/2008. Si veda nota 8).

(11) Il comma 1 dell’articolo 18 è stato sostituito dai commi 1, 1 bis, 1 ter, così come previsto dall’articolo 2, comma 1, della l.r. 35/2007.

(12) Comma aggiunto dall’articolo 2, comma 1, della l.r. 35/2007. Si veda nota 11).

(13) Comma aggiunto dall’articolo 2, comma 1, della l.r. 35/2007. Si veda nota 11).

(14) Comma soppresso dall’articolo 2, comma 2, della l.r. 35/2007.

(15) Lettera così rettificata con avviso pubblicato nel B.U. 14 marzo 2001, n. 3.

**TESTO COORDINATO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA
DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI**

LEGGE REGIONALE 26 MAGGIO 2006 N. 13 (disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali), coordinata con la **legge regionale 3 aprile 2007, n. 14** (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007) e con la **legge regionale 6 giugno 2008, n. 14** (disposizioni di adeguamento della normativa regionale).

Avvertenza: Il testo coordinato è stato redatto dal Settore Studi, Documentazione ed Assistenza Organi Statutari e di Garanzia

Le modifiche e integrazioni al testo iniziale sono segnalate con note esplicative.

Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi originari.

La legge regionale 26 maggio 2006 n. 13 è pubblicata nel Bollettino Ufficiale 31 maggio 2006, n. 8 parte I.

La legge regionale 3 aprile 2007 n. 14 è pubblicata nel Bollettino Ufficiale 4 aprile 2007, n. 8 parte I.

La legge regionale 6 giugno 2008 n. 14 è pubblicata nel Bollettino Ufficiale 11 giugno 2008, n. 5 parte I.

Articolo 1 (Disciplina)

1. La Regione, in attuazione degli articoli 65, 66 e 67 dello Statuto, al fine di favorire la più ampia partecipazione degli Enti locali ai processi decisionali della Regione, disciplina il Consiglio delle Autonomie Locali, con sede presso il Consiglio regionale, quale organo di consultazione e confronto fra la Regione e gli Enti locali e di rappresentanza unitaria del sistema delle Autonomie locali della Liguria.

Articolo 2 (Composizione)

1. Il Consiglio delle Autonomie Locali, di seguito denominato Consiglio, è composto da:
 - a) i Presidenti delle Province;
 - b) i Presidenti dei Consigli provinciali;
 - c) i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
 - d) i Presidenti dei Consigli comunali dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
 - e) dodici Sindaci dei rimanenti Comuni, suddivisi per ogni Provincia in proporzione alla popolazione in essa residente, detratta la somma della popolazione dei Comuni con più di 15.000 abitanti, eletti dalle Assemblee dei Sindaci, convocate dai rispettivi Presidenti di Provincia;
 - f) i Presidenti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM regionali;
 - g) quattro Presidenti di Comunità Montane, uno per Provincia, eletti dalle Assemblee dei Presidenti delle Comunità Montane, convocate dai rispettivi Presidenti di Provincia.
2. Le Assemblee dei Sindaci di cui al comma 1, lettera e), eleggono, rispettivamente per ciascuna Provincia, almeno un Sindaco di Comune con popolazione inferiore a 2.000 abitanti.

Articolo 3 (Funzionamento)

1. Il Consiglio nella sua prima seduta elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente.
2. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute nonché le procedure interne di funzionamento e di organizzazione dei lavori sono disciplinate da un regolamento interno approvato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti.

Articolo 4 (Nomina e costituzione)

1. Il Presidente del Consiglio regionale nomina con proprio decreto i componenti del Consiglio delle Autonomie Locali e convoca la riunione di insediamento entro centoventi giorni dalla data di insediamento del Consiglio regionale.
2. A tal fine, entro trenta giorni dall'insediamento del Consiglio regionale, comunica ai Presidenti delle Province il numero dei componenti elettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), spettanti a ciascuna Provincia.
3. I nominativi dei componenti elettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e g), devono pervenire al Presidente del Consiglio regionale entro sessanta giorni dal termine indicato nel comma 2. Qualora, alla scadenza di tale termine, non siano pervenute le designazioni richieste, il Presidente procede comunque alla nomina di cui al comma 1 sulla base delle designazioni pervenute, fatte salve le successive integrazioni.
4. Il Consiglio delle Autonomie Locali resta in carica per l'intera legislatura.
5. I componenti del Consiglio decadono nell'ipotesi di cessazione per qualsiasi causa dalla rispettiva carica.
6. Il Presidente del Consiglio regionale, con proprio decreto, dichiara la decadenza del componente e procede alla sua sostituzione; nel caso di componenti elettivi, procede acquisito il nominativo dalle Assemblee dei Sindaci e dei Presidenti delle Comunità montane.
- 6 bis. In caso di commissariamento dell'ente locale, i componenti del Consiglio di cui all'articolo 2,

comma 1, lettere a), b), c) e d) sono sostituiti dal Commissario nominato il quale esprime un numero di voti pari ai soggetti rappresentati; i componenti elettivi di cui alle lettere e) e g) del comma 1 dell'articolo 2, non sono sostituiti dal Commissario e si applicano le procedure di cui al comma 6 (1).

Articolo 5 (Funzioni)

1. Ai sensi dell'articolo 66 dello Statuto, il Consiglio:
 - a) esercita l'iniziativa legislativa nelle materie di competenza del sistema delle Autonomie locali;
 - b) esprime pareri obbligatori in merito alle seguenti iniziative:
 - 1) progetti di modificazioni statutarie, limitatamente alle parti relative alle Autonomie locali;
 - 2) progetti di legge concernenti l'articolazione territoriale del sistema delle Autonomie locali e la determinazione delle loro competenze;
 - 3) atti relativi al riparto delle funzioni tra la Regione e gli enti locali;
 - 4) atti di programmazione generale;
 - 5) progetti di leggi di bilancio e altri atti ad essi collegati;
 - c) esprime, anche su richiesta degli organi regionali, osservazioni su progetti di legge o di atti amministrativi della Regione di interesse degli enti locali;
 - d) propone al Presidente della Giunta il ricorso avverso atti dello Stato o di altre Regioni ritenuti lesivi dell'autonomia regionale e di Enti locali liguri.

Articolo 6 (Iniziativa legislativa)

1. Le proposte di legge di iniziativa del Consiglio delle Autonomie Locali, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), redatte in articoli, sono soggette alla disciplina prevista dall'articolo 46 dello Statuto regionale.

Articolo 7 (Pareri obbligatori)

1. Il Presidente del Consiglio regionale, contestualmente all'assegnazione alle Commissioni consiliari, comunica al Consiglio delle Autonomie Locali le iniziative sulle quali quest'ultimo è tenuto ad esprimere parere obbligatorio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b).
2. Il Consiglio delle Autonomie Locali esprime il parere obbligatorio entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 e lo invia al Presidente del Consiglio regionale; decorso tale termine senza che il Consiglio si sia espresso, il parere si intende acquisito.
3. Nel caso in cui il parere sia negativo o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, il Consiglio regionale può comunque procedere all'approvazione dell'iniziativa a maggioranza assoluta dei propri componenti; tale maggioranza non è richiesta, pur in presenza del parere negativo o condizionato del Consiglio delle Autonomie Locali, per l'approvazione degli atti di programmazione generale, delle leggi di bilancio e degli altri atti ad esse collegati.
4. Il Regolamento interno del Consiglio regionale disciplina le procedure e le modalità di valutazione dei pareri obbligatori del Consiglio delle Autonomie Locali da parte delle Commissioni e del Consiglio regionale.

Articolo 8 (Osservazioni del Consiglio delle Autonomie Locali)

1. Ai fini della formulazione di eventuali osservazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), il Presidente del Consiglio o il Presidente della Giunta, secondo l'organo competente ad adottare l'atto, comunicano al Consiglio delle Autonomie Locali i progetti di legge o di atti amministrativi che comunque interessino gli Enti locali.
2. Il Regolamento interno del Consiglio regionale disciplina le procedure e le modalità per la richiesta

di osservazioni al Consiglio delle Autonomie Locali e per la valutazione delle stesse da parte delle Commissioni e del Consiglio regionale.

3. Qualora la Giunta richieda il parere del Consiglio delle Autonomie Locali su progetti che devono essere approvati dal Consiglio, ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio.

Articolo 9 (Partecipazione alle sedute)

1. Il Consiglio delle Autonomie Locali può richiedere l'intervento dei dirigenti della Regione e degli Enti locali alle proprie sedute, al fine di acquisire le notizie e le informazioni utili allo svolgimento della propria attività.

Articolo 10 (Dotazione organica)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale individua all'interno dell'organizzazione consiliare, anche con opportuni adattamenti o modifiche all'organizzazione stessa, una struttura di supporto al Consiglio delle Autonomie Locali.
2. La struttura di cui al comma 1 è posta alle dipendenze funzionali del Consiglio delle Autonomie Locali e può essere integrata, previa intesa tra il Presidente del Consiglio regionale e il Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali, dall'apporto di altre strutture del Consiglio regionale.
3. La struttura di cui al presente articolo assicura al Consiglio delle Autonomie Locali una tempestiva informazione sugli ordini del giorno delle sedute del Consiglio e delle Commissioni.

Articolo 10 bis (2) (Rimborso delle spese)

1. Ai componenti del Consiglio delle Autonomie locali di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2, spetta per la partecipazione alle sedute il rimborso delle spese di viaggio in base alle disposizioni vigenti per i dirigenti regionali.

Articolo 11 (Abrogazione e disposizioni transitorie)

1. La legge regionale 29 aprile 1997 n. 16 (istituzione della Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali) è abrogata.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio regionale, con proprio decreto, provvede nelle forme di cui all'articolo 4 alla nomina e convocazione del Consiglio delle Autonomie locali.
- 2 bis. Per le funzioni di supporto al Consiglio delle Autonomie locali di cui all'articolo 10, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale può avvalersi, a seguito della stipula di apposita convenzione, delle strutture e del personale della Provincia di Genova (3).

Articolo 11 bis (4) (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con lo stanziamento dell'U.P.B. 1.101 "Spesa per l'assemblea legislativa regionale" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

(1) Comma aggiunto dall'articolo 24 della legge regionale 6 giugno 2008 n. 14 (disposizioni di adeguamento della normativa regionale).

(2) Articolo inserito dall'articolo 20 della legge regionale 3 aprile 2007 n. 14 (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007).

(3) Comma aggiunto dall'articolo 21 della l.r. 14/2007.

(4) Articolo inserito dall'articolo 22 l.r. 14/2007.

TESTO COORDINATO DELLE LEGGI IN MATERIA DI CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

LEGGE REGIONALE 16 GIUGNO 2006 N. 16 (Istituzione del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro), coordinata con la **legge regionale 4 ottobre 2006, n. 26** (modifiche alla legge regionale 31 marzo 2006 n. 7 (ordinamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in Fondazione), alla legge regionale 11 maggio 2006 n. 11 (istituzione e disciplina del sistema regionale del servizio civile), alla legge regionale 24 maggio 2006 n. 12 (promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari), alla legge regionale 8 giugno 2006 n. 15 (norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione) e alla legge regionale 16 giugno 2006 n. 16 (istituzione del Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro)) e con la **legge regionale 3 aprile 2007, n. 14** (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007).

Avvertenza: Il testo coordinato è stato redatto dal Settore Studi, Documentazione ed Assistenza Organi Statutari e di Garanzia

Le modifiche e integrazioni al testo iniziale sono segnalate con note esplicative.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

La legge regionale 16 giugno 2006 n. 16 è pubblicata nel Bollettino Ufficiale 12 luglio 2006, n. 10 parte I.

La legge regionale 4 ottobre 2006 n. 26 è pubblicata nel Bollettino Ufficiale 4 ottobre 2006, n. 14 parte I

La legge regionale 3 aprile 2007 n. 14 è pubblicata nel Bollettino Ufficiale 4 aprile 2007, n. 8 parte I.

Articolo 1 (Istituzione)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 68 dello Statuto, al fine di applicare il principio di sussidiarietà previsto dall'articolo 2 dello Statuto come metodo di azione legislativa e amministrativa istituisce il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro (di seguito denominato C.R.E.L.), quale organismo di consultazione in materia economica e sociale.
2. Il C.R.E.L. ha sede presso il Consiglio regionale.

Articolo 2 (Composizione, nomina e durata)

1. Il C.R.E.L. è composto da:
 - a) otto rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in modo tale che sia favorita la rappresentanza dei diversi settori;
 - b) due rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali degli industriali maggiormente rappresentative;
 - c) due rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative della categoria degli agricoltori;
 - d) due rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative della categoria degli artigiani;
 - e) due rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative della categoria del commercio;
 - f) due rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative della cooperazione;